

## REGOLAMENTO (CE) N. 1678/98 DELLA COMMISSIONE

del 29 luglio 1998

che modifica il regolamento (CEE) n. 3887/92 recante modalità di applicazione del sistema integrato di gestione e di controllo relativo a taluni regimi di aiuti comunitari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3508/92 del Consiglio, del 27 novembre 1992, che istituisce un sistema integrato di gestione e di controllo di taluni regimi di aiuti comunitari<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 820/97<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 12,

considerando che occorre precisare che le superfici dichiarate devono essere espresse in ettari con due decimali;

considerando che per evitare che una parcella fruisca indebitamente di un aiuto diretto all'ettaro, occorre dichiarare separatamente le parcelle che rientrano in altri regimi non compresi nel sistema integrato di gestione e di controllo istituito dal regolamento (CEE) n. 3508/92 (in prosieguo: «il sistema integrato»);

considerando che, dato l'obbligo di utilizzare un quantitativo minimo di sementi certificate per il frumento duro dichiarato e seminato, è necessario prevedere sanzioni dissuasive; che a tal fine è altresì opportuno prevedere sanzioni analoghe per i casi in cui non vengono rispettate le disposizioni concernenti le varietà;

considerando che, per analogia con la normativa agraria in altri settori, è opportuno accordare agli imprenditori, a determinate condizioni, la possibilità di correggere nelle loro domande gli elementi che potrebbero condurre all'applicazione di penali;

considerando che è opportuno determinare la modalità relative all'applicazione di interessi, indipendentemente dal modo di recupero prescelto;

considerando che, per assicurare un'applicazione uniforme in tutta la Comunità del principio del legittimo affidamento nel recupero degli importi indebitamente versati, è necessario precisare le condizioni di base alle quali può essere chiesta l'applicazione di tale principio, salvo quanto previsto in materia di spese irregolari, in particolare agli articoli 5 e 8 del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1287/95<sup>(4)</sup>;

considerando che, alla luce dell'esperienza acquisita, è opportuno aumentare il massimale al di sotto del quale le amministrazioni competenti possono non esigere la restituzione degli importi indebitamente versati;

considerando che il regolamento (CE) n. 820/97 che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, prevede che il sistema di identificazione e di registrazione dei bovini comprenda marchi auricolari per l'identificazione dei singoli animali, basi di dati informatizzate, passaporti per gli animali e registri individuali tenuti presso ciascuna azienda;

considerando che, per garantire controlli efficaci, è necessario che i bovini siano identificati e registrati; che a tale fine il regolamento (CE) n. 820/97 prevede disposizioni specifiche al riguardo;

considerando che, per assicurare l'efficacia delle norme relative agli aiuti comunitari per gli animali aventi i requisiti per gli aiuti e delle norme veterinarie generali fissate nei regolamenti della Commissione (CE) n. 2630/97<sup>(5)</sup> e (CE) n. 494/98<sup>(6)</sup> recanti applicazione del regolamento (CE) n. 820/97, i controlli e le sanzioni previsti dal sistema integrato devono essere distinti dai controlli e dalle sanzioni a scopi veterinari; che non è escluso uno scambio per quanto riguarda dati e controlli comuni;

considerando che l'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 3508/92 dispone che il sistema di identificazione e di registrazione degli animali considerati per la concessione di un aiuto sia istituito conformemente al regolamento (CE) n. 820/97;

considerando che, come dimostra l'esperienza, l'applicazione del regolamento (CEE) n. 3508/92 per quanto riguarda i bovini non è stata del tutto soddisfacente e deve essere migliorata; che l'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 820/97 offre la possibilità di integrare taluni elementi delle procedure comuni di controllo negli Stati membri e inoltre di chiarire, armonizzare e semplificare le relative modalità e procedure; che a tale scopo occorre specificare il contenuto minimo dei controlli e delle corrispondenti relazioni;

<sup>(1)</sup> GU L 355 del 5. 12. 1992, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 117 del 7. 5. 1997, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13.

<sup>(4)</sup> GU L 125 dell'8. 6. 1995, pag. 1.

<sup>(5)</sup> GU L 354 del 30. 12. 1997, pag. 23.

<sup>(6)</sup> GU L 60 del 28. 2. 1998, pag. 78.